

> IL RIMESSAGGIO

Altra interessante sentenza della Cassazione è quella relativa alla questione della qualificazione del contratto di rimessaggio invernale di una caravan (*roulotte*) o di un autocaravan (*camper*) in un'area adibita, nel periodo estivo, a campeggio. La fattispecie si distingue dall'altra del c.d. campeggio stanziale. Il contratto di cui alla fattispecie in esame viene qualificato alla stregua di deposito oneroso, similmente al contratto di parcheggio di autoveicoli.

Conseguentemente la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 1766 e seguenti c.c., relativamente al deposito in generale, e non invece quella di cui all'art. 1783 e seguenti c.c., relativamente al deposito in albergo. La Cassazione, esaminate le diverse conseguenze sulla responsabilità dell'una o dell'altra qualificazione del contratto di rimessaggio, ritiene corretta sia la qualificazione del contratto di rimessaggio come semplice deposito, sia l'affermazione della responsabilità del depositario per inadempimento dell'obbligo di custodia, sia l'esclusione del furto dall'ambito del caso fortuito; per altro verso appare assai discutibile l'assunto secondo il quale, se si fosse qualificato il contratto come campeggio e si fossero pertanto applicate le norme relative all'albergo, sarebbe stata senz'altro esclusa la responsabilità del gestore per il furto della (caravan) roulotte.

La stessa Cassazione Civile ha poi affermato che la tesi della locazione d'area non può essere accettata perché l'obbligazione principale del gestore del parcheggio, in relazione a quello che è l'interesse prevalente del proprietario dell'autoveicolo, è certamente quella di custodire lo stesso che viene lasciato nel parcheggio proprio al fine di evitare di lasciarlo in luogo pubblico, con i conseguenti rischi relativi alla mancanza di custodia. In realtà non è il titolare del parcheggio che consegna l'area al cliente (come dovrebbe essere se si trattasse di locazione), ma è il cliente che consegna il proprio autoveicolo al depositario, ricevendone in cambio un documento che lo legittima a riprenderlo. È quindi evidente la preponderanza dell'elemento dell'affidamento del veicolo con conseguente obbligo di custodia e di riconsegna secondo lo

schema generale del contratto di deposito. Secondo una sentenza della Corte di appello di Milano, invece, si ha locazione d'area con conseguente esclusione di responsabilità del gestore del parcheggio per il furto del veicolo parcheggiato soltanto nel caso in cui l'ingresso nell'area di sosta avvenga senza contatto con il personale del gestore, senza consegna delle chiavi ed il ritiro del biglietto appare funzionale soltanto al pagamento del corrispettivo della sosta, in quanto nessuno né direttamente né indirettamente si rende affidatario del mezzo (Corte Appello Milano, 30 maggio 2000).

> CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ'

Alcuna rilevanza deve essere data alle clausole di esclusione della responsabilità del parcheggiatore per il furto o i danni eventualmente contenute nel regolamento del parcheggio. Tali clausole, infatti, configurano un atto limitativo delle obbligazioni tipiche del contratto di deposito con la conseguenza che devono considerarsi vessatorie e perciò inefficaci se non specificamente approvate per iscritto. Altrettanto irrilevanti sono le manifestazioni unilaterali di volontà del parcheggiatore che anche a mezzo di cartelli esposti si esoneri da ogni responsabilità sugli

autoveicoli o i beni ivi contenuti. E' importante quindi, NON sottoscrivere le clausole del regolamento che escludono tale responsabilità del gestore.

> NECESSITA' DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO

Da quanto appena esposto appare chiaro che il contratto di posteggio presenta peculiarità tali da rendere necessaria, al pari del deposito di cose in albergo, una disciplina specifica che, per alcuni versi integri e per altri differenzi, la normativa di cui agli articoli 1766 e seguenti del codice civile, ed in particolare, rispetto a quest'ultima, sarebbe opportuna l'adozione di un criterio di accertamento della responsabilità, che si basi su una normale valutazione della diligenza e della colpa.

I suesposti rilievi evidenziano l'anacronismo della normativa che prescinde totalmente dalle concrete modalità di erogazione del servizio rendendo assolutamente necessario il complessivo ammodernamento legislativo del settore.

